

### **5.3.1.2.3 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”**

#### **1. Titolo della Misura**

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

#### **2. Codice misura**

123

#### **3. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 1, sottosezione 2, art. 28 del Regolamento CE 1698/05.

Capo III, sezione 1, sottosezione 1, art. 19 del Regolamento CE 1974/06.

Paragrafo 5.3.1.2.3 dell'allegato II al Regolamento CE 1974/06.

#### **4. Motivazioni dell'intervento**

Il sistema agro alimentare e forestale è caratterizzato da continui cambiamenti che si riflettono negativamente sugli operatori del settore della produzione primaria provocando un aumento dei costi di produzione e, soprattutto, una continua riduzione dei redditi generando di conseguenza una perdita costante di addetti ed un inadeguato ricambio generazionale.

Anche per quanto attiene il comparto della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli lo scenario di mercato vede la grande distribuzione assorbire sempre più rilevanti quote della catena di valore del prodotto, con una progressiva riduzione dei margini per gli altri operatori del settore.

Quanto sopra si traduce in difficoltà per le imprese a mantenere un adeguato grado di competitività e di capacità di accesso al mercato con ripercussioni negative in termini di remunerazione ai produttori di base e di livelli occupazionali del settore stesso.

La misura si propone pertanto di contribuire a creare un settore agricolo e forestale più forte e dinamico incentrato sulle priorità della modernizzazione e dell'innovazione delle catene agro alimentare e forestale, in coerenza con l'obiettivo comunitario di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

#### **5. Obiettivi della Misura**

a) Obiettivi specifici del PSR:

- Stimolare la gestione associata dell'offerta agricola e le relazioni di filiera.

b) Obiettivi operativi della misura.

L'aiuto viene concesso per incentivare la realizzazione di progetti che garantiscano l'attivazione di sinergie di raccordo tra le fasi di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali primari per il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- accrescere la solidità, la competitività e la capacità di penetrazione nel mercato delle imprese agro alimentari e forestali, attraverso un'integrazione di filiera, in grado di garantire l'organizzazione dell'offerta dei prodotti, l'orientamento delle produzioni di base e l'avvicinamento di produttori e consumatori (filiera corta);
- incrementare il valore aggiunto delle produzioni agro alimentari e forestali, incentivando l'introduzione di nuovi processi e tecnologie per lo sviluppo di nuovi prodotti di qualità e la valorizzazione dei sottoprodotti, in particolare la creazione di sistemi agro energetici ad uso aziendale;
- rispondere alla crescente domanda del mercato di prodotti che garantiscano il benessere e la salute dei consumatori, potenziando lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di alta qualità e ad elevati standard di sicurezza.

## **6. Campo d'azione**

Il sostegno è concesso per investimenti diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e può riguardare:

- a) la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca) e dei prodotti della silvicoltura;
- b) lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca) e ai prodotti della silvicoltura.

Gli ambiti di azione della misura riguardano:

- introduzione di nuove tecnologie di processo e di prodotto;
- organizzazione ed integrazione dei processi di trasformazione e commercializzazione per orientare la produzione di base, organizzare l'offerta dei produttori e incentivare nuovi sbocchi di mercato;
- incremento dell'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità;
- razionalizzazione dei processi di trasformazione e di commercializzazione;
- miglioramento dei controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti;
- adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni;
- protezione e tutela dell'ambiente.

## **7. Beneficiari. Tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie**

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

I beneficiari sono:

- micro, piccole e medie imprese così come definite dall'Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008;
- le altre imprese che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro possono accedere all'aiuto con l'intensità massima dimezzata.

Nel settore delle foreste il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

## **8. Descrizione dei requisiti e degli obiettivi rispetto al miglioramento del rendimento globale dell'impresa**

Gli interventi devono rispettare i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

I soggetti richiedenti devono dimostrare che non si trovino in difficoltà finanziarie tali da non permettere la continuità aziendale e il conseguimento dei risultati attesi.

La verifica della solidità e della redditività dei richiedenti avviene attraverso l'analisi ex ante dei bilanci dei tre anni precedenti la domanda, oltre che mediante valutazioni prospettiche basate sulle aspettative di reddito derivanti dagli investimenti previsti.

La valutazione ex ante dei richiedenti avviene attraverso l'analisi dei bilanci dei tre anni precedenti l'investimento verificando l'equilibrio patrimoniale, il corretto ricorso alle fonti di finanziamento ed il grado di liquidità dell'azienda.

La valutazione della redditività ex post avviene attraverso la stesura di bilanci previsionali riferiti ai tre anni successivi alla conclusione degli investimenti con l'obiettivo di verificare la capacità dell'azienda di mantenere o raggiungere sia il reddito ed i flussi di cassa necessari a remunerare i fattori della produzione, sia un'equilibrata struttura finanziaria tale da assicurare la competitività aziendale nel settore di riferimento.

Tutti i richiedenti devono inoltre garantire le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli investimenti mediante un piano finanziario puntuale.

Per accedere agli aiuti, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dall'impresa deve essere di provenienza extra-aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

Per garantire una adeguata partecipazione dei produttori di base alle ricadute economiche derivanti dagli investimenti, le imprese, che commercializzano e trasformano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base soci dell'impresa stessa, devono stipulare contratti di filiera con aziende agricole per l'acquisizione della materia prima che assicurino vantaggi economici espliciti ai produttori di base.

La capacità di approvvigionamento di materia prima tramite contratti di filiera deve essere dimostrata in riferimento ad almeno il 70% del quantitativo da commercializzare o trasformare previsto come obiettivo finale degli investimenti.

## **9. Descrizione dei settori della produzione primaria interessati**

Gli aiuti previsti dalla misura vengono concessi con le seguenti priorità d'accesso:

- investimenti finalizzati all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- investimenti finalizzati alla creazione di sistemi agroenergetici ad uso aziendale con l'utilizzazione di biomasse di origine animale e/o vegetale;
- investimenti proposti da Organizzazioni di Prodotto al fine di garantire l'obiettivo dell'integrazione di filiera, l'orientamento delle produzioni, l'organizzazione e la concentrazione dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali;

Inoltre viene concessa una priorità di accesso alle iniziative coerenti con le priorità dell'Asse 1 che vengono realizzate mediante i progetti concordati, strumento di approccio integrato adottato per tutte le misure del P.S.R. 2007-2013 e costituiti da accordi sottoscritti dagli operatori del sistema rurale per il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi, in grado di garantire una metodologia di approccio territoriale e la realizzazione del rafforzamento dell'integrazione di filiera.

Di seguito vengono elencate le priorità specifiche per i principali comparti d'intervento e per zone del territorio lombardo, individuando anche limiti ed esclusioni, in coerenza con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

### **CARNI BOVINE**

#### **Priorità**

- Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06;
- adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B.

#### **Limiti**

Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'A.S.L. di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto.

### **CARNI SUINE**

#### **Priorità**

- Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06;
- adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B.

#### **Limiti**

Per le carni suine, sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'A.S.L. di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto.

### **CARNI AVICOLE**

#### **Priorità**

- Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06;

- adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B.

## **LATTIERO-CASEARIO**

### **Priorità**

- Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone A, B e C;
- investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06.

### **Limiti**

Per quanto riguarda il latte vaccino e i suoi derivati sono esclusi:

- investimenti che comportino un aumento della capacità di trasformazione di prodotti oggetto di aiuti comunitari allo stoccaggio;
- investimenti realizzati da soggetti che non rispettano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle quote latte e che non garantiscano il rispetto delle quote di produzione imposte al produttore agricolo di base.

## **UOVA**

### **Priorità**

Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06.

## **VITIVINICOLO**

### **Priorità**

- Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone C e D;
- investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06 nelle zone C e D.

### **Limiti**

Sono ammessi esclusivamente gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima.

Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.

## **ORTOFRUTTA**

### **Priorità**

- Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione;
- investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06.

### **Limiti**

Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito dei programmi operativi delle Organizzazioni di Prodotto, riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/1996 così come di seguito descritto.

Nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) n.1698/2005 è necessario impostare le future azioni di sostegno in funzione di una precisa demarcazione che eviti il rischio di sovrapposizione di aiuti a livello di singola tipologia di intervento e di singolo soggetto beneficiario, ma che permetta al contempo una complementarietà di interventi. E' prevista l'eccezione che prevede il sostegno a favore dei soci di O.P. di investimenti specifici, di seguito descritti, a motivo della limitatezza delle risorse finanziarie che non consentono di sostenere con l'OCM tali investimenti.

Nello specifico si prevede che il PSR intervenga a livello di:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono a O.P. e non svolgono esse stesse ruolo di O.P. per tutte le tipologie di intervento
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono a O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per: il finanziamento di interventi strutturali relativi a attività di

lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti; nuovi impianti e macchinari specifici per lavorazione e trasformazione del prodotto (es. selezionatrici, calibratrici ecc.); strutture e relativi nuovi impianti per il condizionamento e la conservazione del prodotto; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti.

I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno a livello di:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per: personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale e creazione di nuovi uffici commerciali; assistenza tecnica lotta integrata; imballaggi riciclabili, innovativi e riutilizzabili; macchinari ed attrezzature per movimentazione interna prodotto, adeguamenti impianti e macchinari esistenti; spese di noleggio e acquisto per trasporti in atmosfera controllata, logistica; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti.

Al fine di favorire i processi di aggregazione sarà prevista nelle misure del PSR specifica priorità per le imprese che aderiscono ad O.P. o svolgono esse stesse ruolo di O.P..

## **CEREALI**

### **Priorità**

Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone A e B;

adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B.

### **Limiti**

Sono esclusi:

- investimenti riguardanti gli impianti di magazzinaggio e insilamento che non siano funzionali al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva;
- nel caso di destinazione ad alimenti per animali, vigono anche le esclusioni previste per lo specifico settore.

## **OLIO DI OLIVA**

### **Priorità**

Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06.

### **Limiti**

Sono ammessi esclusivamente gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima senza aumento della capacità produttiva.

## **ALIMENTI PER ANIMALI**

### **Priorità**

- Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento CE 1974/06;
- investimenti finalizzati al miglioramento dei controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti.

### **Limiti**

Sono esclusi investimenti che prevedano l'aumento della capacità produttiva, a meno che non venga documentato l'abbandono nella Regione Lombardia o in Regioni limitrofe, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva (a destinazione alimentazione animale) superiore all'aumento previsto.

## **SILVICOLTURA**

### **Limiti**

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Ulteriori elementi di priorità trasversale possono essere utilizzati per la valutazione delle iniziative:

- partecipazione dei produttori ai benefici degli investimenti (modalità di conferimento e di remunerazione della materia prima);

- contenuti di innovazione tecnologica previsti dagli interventi;
- affidabilità e capacità competitiva dell'impresa;
- cantierabilità del progetto;
- localizzazione dell'investimento;
- presenza di sistemi di rintracciabilità per la tutela del consumatore;
- presenza di sistemi di gestione per la tutela dell'ambiente.

### **10. Tipologie d'intervento**

Le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di immobili;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, ivi inclusi software per personal computer fino al valore di mercato del bene;
- costi connessi alle spese di cui ai punti precedenti, quali gli onorari di architetti, ingegneri e le spese per consulenze (comprese quelle relative all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità), gli studi di fattibilità, all'acquisizione di diritti di brevetti e licenze fino ad un massimo del 12%.

La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato in prodotti non compresi nel medesimo sono esclusi dal sostegno.

Sono esclusi dal sostegno i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi.

Sono esclusi dal sostegno gli interventi di sostituzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In particolare, è considerato investimento di sostituzione, l'intervento che:

- non modifica in modo significativo i costi di gestione;
- non apporta consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- non migliora il benessere degli animali in modo sostanziale.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

### **11. Indicazione dei nuovi standards comunitari per i quali è possibile erogare il sostegno agli investimenti**

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

### **12. Tipologia degli aiuti**

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi sui mutui concessi da Istituti di Credito.

Le due tipologie di aiuto sono mutuamente esclusive.

Per le modalità di calcolo ed erogazione del contributo in conto interessi si rimanda allo specifico allegato.

Per questa misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità disposte dall'articolo 56 del Regolamento CE 1974/06.

### **13. Entità degli aiuti**

Per le micro, piccole e medie imprese così come definite dall'Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008 verrà erogato un sostegno pari al 30% delle spese ammissibili dell'investimento.

Per le grandi imprese che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro l'intensità degli aiuti è pari al 20%.

Nel settore dei prodotti forestali il valore del sostegno, espresso in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, è fissato:

- al 30% per le microimprese per investimenti sino a 1.300.000 euro e, comunque, con applicazione del regime “de minimis” (Reg. CE n 1998/2006 che prevede un contributo pubblico massimo di 200.000 € nel trienni, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regime di “de minimis” nel periodo considerato);
- al 20% per le microimprese per investimenti superiori a 1.300.000 euro, in applicazione della normativa aiuti di stato ai sensi del Reg.(CE) n. 800/2008 ovvero, per investimenti sino a 1.300.000 euro, nel caso in cui l’impresa abbia già raggiunto la soglia del regime “de minimis” con contributi pubblici in altri ambiti.

#### **14. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza (all. II, 9.C)**

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006  Aiuto ..... Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)	Fino al 31.12.2013  Fino al 31.12.2013

#### **15. Finanziamento**

Spesa Pubblica Totale (€)	55.831.479
di cui FEASR	23.895.873

#### **16. Disposizioni transitorie**

L’ammontare stimato delle operazioni non concluse è pari ad euro 3.529.578 di cui euro 1.510.659 di FEASR.

#### **17. Coerenza con il primo pilastro della PAC**

Per ogni specifico settore d’intervento, l’ammissibilità degli investimenti viene stabilita valutando la garanzia dell’esistenza di sbocchi di mercato, con riferimento ai prodotti interessati, alle tipologie di investimento e alla capacità esistente e prevista, tenendo conto anche di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato così come indicato al paragrafo 10.4.

#### **18.Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di imprese beneficiarie (n)	120
	Volume totale di investimenti (€)	186.104.218
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende beneficiarie (%)	10
	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (n)	120

Impatto	Aumento del valore aggiunto dell'industria alimentare netto a parità di potere di acquisto (%)	0,40
	Aumento del valore aggiunto lordo per occupato (€/UL industria alimentare)	5.627

### **19. Obiettivi quantificati ed indicatori aggiuntivi specifici del programma**

Gli indicatori riportati nella precedente tabella verranno rilevati in maniera distinta per dimensione, settore e attività (commercializzazione, trasformazione e sviluppo nuove tecniche).